PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 26

Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti

Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	I — Edilizia scolastica
Capo	III — Provvidenze per l'università
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-26-provvedimenti-per-i-conservatori-di-musica-e-le-accademie-di-belle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it